



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0000880 - 10/02/2014 - USCITA/  
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 10 FEB. 2014

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Venezia**  
**Santa Croce, 494**  
**30135 Venezia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 17/2014\_Antiriciclaggio\_Segnalazione\_operazione\_sospetta\_omesso\_versamento\_IVA.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 21 gennaio nella quale l'Ordine chiede di sapere quale sia il corretto adempimento da porre in essere nel caso un iscritto rilevi, da parte di un'azienda cliente, l'omesso versamento dell'Iva dovuta per un importo superiore ai 50.000 euro entro la scadenza prevista dalla legge. Alla luce dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 231/2007 (nozione di riciclaggio) e dell'art. 10 D.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di IVA per importi superiori ai 50.000 euro) si chiede in particolare di precisare se l'iscritto sia obbligato o meno alla segnalazione di operazione sospetta.

In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

Come è noto, in base all'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 231/2007 (cd. Normativa antiriciclaggio), l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette<sup>1</sup>, per i commercialisti, sussiste anche riguardo a "... l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività". L'espressione "attività criminosa" deve essere riferita a qualsiasi condotta integrativa di reato (delitto o contravvenzione; nella specie trattasi di "delitti" puniti con la reclusione da sei mesi a due anni). Con riferimento alla fattispecie relativa all'omesso versamento dell'IVA si evidenzia che la normativa penal-tributaria prevede, che chiunque non versi l'Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore ad euro 50.000 per ogni periodo di imposta entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, è punito con la reclusione<sup>2</sup>. Al fine di integrare tale delitto, non essendo previsto dalla norma nessun elemento soggettivo (intenzione di non versare, etc.), è sufficiente che l'importo dell'Iva dovuta nell'anno precedente sia superiore a euro 50.000 e che la stessa entro la data del versamento dell'acconto dell'anno successivo (di regola il 27 dicembre) non venga versata. Certamente deve evidenziarsi che si tratta di un reato che nell'attuale momento storico, caratterizzato da una crisi economica generalizzata, si può verificare anche frequentemente (considerato che le imprese spesso antepongono al versamento delle ritenute e dell'IVA i pagamenti urgenti - stipendi ai dipendenti, pagamenti ai fornitori - necessari alla sopravvivenza dell'azienda stessa). Tuttavia, seppur trattasi di fenomeno di natura riscossiva, ai fini della disciplina antiriciclaggio, tale delitto non colposo si configura

<sup>1</sup> Vd. artt. 41 e ss. D.lgs. n. 231/2007.

<sup>2</sup> Artt. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000.

come reato presupposto, obbligando il professionista ad effettuare la segnalazione. Tale orientamento, seppur fortemente criticato dalla commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale e posto all'attenzione del Legislatore ai fini di specifica modificazione legislativa<sup>3</sup>, appare trovare conferma nella circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza<sup>4</sup>. Si segnala, peraltro, che alcune sentenze isolate hanno segnalato la mancanza del dolo richiesto allorché il mancato versamento delle ritenute e dell'IVA sia dovuto a momentanee e gravi difficoltà aziendali, ma, come è stato evidenziato, "trattasi di decisioni isolate, che comunque non possono incidere sul venir meno dell'obbligo connesso a carico dei commercialisti, stante la tassatività della norma antiriciclaggio"<sup>5</sup>.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione



---

<sup>3</sup> La commissione di studio del Consiglio Nazionale ha sempre sostenuto che il termine "provenienza" nella citata *lett. c)* dell'art. 2 del D.lgs. n. 231/2007 dovrebbe essere inteso in senso ristretto (con riferimento cioè alle sole somme realmente introdotte nel patrimonio dell'impresa, come avviene ad es. a seguito dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti), e non alle ipotesi in cui il reato tributario conduca ad un mero "risparmio di imposta" senza ingresso di denaro fresco, cioè nuovo che entra nelle casse dell'impresa. Si veda a tal proposito il documento CNDCEC recante "Proposta di emendamenti al D.lgs. n. 231/2007" del 26 giugno 2009.

<sup>4</sup> Vd. la "Scheda normativa e modulo operativo n. 6", in allegato alla circolare, relativo all'identificazione e repressione dei fenomeni di riciclaggio.

<sup>5</sup> Vd. I. Caraccioli, Eutekne del 29 gennaio 2013, "Segnalazioni antiriciclaggio anche in caso di omesso versamento di ritenute e IVA".